



2026/1903

31.7.2026

DECISIONE N. 1/2025 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TURCHIA

del 22 dicembre 2025

che modifica la decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli mediante la sostituzione del suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2026/1903]

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 39 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli («decisione») fa riferimento al protocollo n. 3 di tale decisione («protocollo originario n. 3»), che stabilisce le norme di origine.
- (2) La decisione n. 3/2006 del Consiglio di associazione CE-Turchia ha sostituito il protocollo n. 3 originario con un nuovo protocollo ⁽²⁾ («protocollo n. 3»).
- (3) L'articolo 39 del protocollo n. 3 prevede che il Consiglio di associazione istituito dall'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia ⁽³⁾ («Consiglio di associazione») possa decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 3.
- (4) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ⁽⁴⁾ («la convenzione») mira a trasporre i sistemi bilaterali vigenti delle norme di origine stabiliti in accordi bilaterali di libero scambio conclusi fra le parti contraenti della convenzione in un quadro multilaterale, fatti salvi i principi stabiliti in detti accordi bilaterali.
- (5) L'Unione e la Repubblica di Turchia («Turchia») hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 4 novembre 2011.
- (6) L'Unione e la Turchia hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 4 dicembre 2013. Di conseguenza, e in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, della convenzione, quest'ultima è entrata in vigore per l'Unione e per la Turchia rispettivamente il 1° maggio 2012 e il 1° febbraio 2014.

⁽¹⁾ GU CE L 86 del 20.3.1998, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione n. 3/2006 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 19 dicembre 2006, che modifica il protocollo n. 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 25 febbraio 1998 relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli (cfr. doc. CE-TR 108/05 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>).

⁽³⁾ GU CE L 361 del 31.12.1977, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU UE L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

- (7) La convenzione è stata modificata dalla decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ⁽⁵⁾.
- (8) È pertanto opportuno sostituire il protocollo n. 3 con un nuovo protocollo che includa un riferimento dinamico alla convenzione, al fine di rinviare sempre alla versione più recente della convenzione in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo n. 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo alla data di ricevimento, per via diplomatica, dell'ultima delle notifiche scritte con cui le parti si informano reciprocamente dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2025

Per il Consiglio

La presidente

K. KALLAS

⁽⁵⁾ Decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, relativa alla modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU UE L, 2024/390, 19.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/390/oj>).

ALLEGATO

«PROTOCOLLO N. 3

RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI “PRODOTTI ORIGINARI” E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA*Articolo 1***Norme di origine**

1. Ai fini dell'applicazione della presente decisione si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ⁽¹⁾ (“convenzione”), quale modificata da ultimo e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Tutti i riferimenti all’“accordo pertinente” nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione si intendono come riferimenti alla presente decisione.

*Articolo 2***Composizione delle controversie**

1. Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 34 e 35 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al Consiglio di associazione.
2. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione di tale paese.

*Articolo 3***Modifiche del protocollo**

Il Consiglio di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

*Articolo 4***Recesso dalla convenzione**

1. Se la Comunità europea o la Turchia notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, la Comunità europea e la Turchia danno immediatamente inizio alle proprie procedure per avviare i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione della presente decisione.

⁽¹⁾ GU UE L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

2. Fino all'entrata in vigore di tali norme di origine rinegoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi alla decisione. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra la Comunità europea e la Turchia.»
